



## CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "C'È CHI FA, CHI FA MA NON SA E CHI FA PUR SAPENDO. MA NON MI DITE CHE C'È CHI SA MA NON FA!" PRESENTATA IN DATA 27 NOVEMBRE 2018 - PRIMO FIRMATARIO MAGLIANO.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

### PREMESSO CHE

- lo scrivente ha ricevuto diverse segnalazioni in merito allo svolgimento di mercatini tematici in area privata;
- lo scrivente non intende proporre limitazioni all'iniziativa economica privata ma desidera tutelare le forme di legalità rispetto a forme di commercio che meriterebbero di rientrare in un perimetro di regolamentazione e disciplina;

### RILEVATO CHE

- la Legge Regionale 31 ottobre 2017 n. 16 ha introdotto alcune modificazioni alla Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28 recante "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114";
- nello specifico, è stato inserito il "Capo V bis (Vendite occasionali su area pubblica)" per la disciplina, in ambito piemontese, dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia;
- i nuovi articoli da 11 bis a 11 quinquies disciplinano la suddetta attività di vendita occasionale caratterizzandola secondo talune specificità: 1) attività di vendita esercitata per non più di 18 volte l'anno in ambito regionale; 2) mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia; 3) da parte di coloro che pongono in vendita beni settore merceologico non alimentare: rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità, di valore non superiore a Euro 150;
- dalle recenti disposizioni normative ne consegue che chi esercita l'attività su suolo pubblico ha una serie di oneri e di costi che, invece, non gravano in capo agli organizzatori e agli espositori dei mercatini in area privata;
- il Comune incassa oneri e tributi da chi espone su area pubblica ma nulla riceve da chi lo fa in area privata;

## CONSIDERATO CHE

- la differenza dei requisiti richiesti agli organizzatori e agli espositori dei mercatini tematici su area pubblica rispetto a quelli in area privata comporta una forte distorsione e un disequilibrio del fisiologico meccanismo economico-concorrenziale;
- l'inerzia della Civica Amministrazione costituirebbe un fenomeno patologico qualora fosse causa o concausa della riduzione delle partecipazioni degli espositori agli eventi su area pubblica e conseguente aumento della partecipazione a quelli in area privata;

## INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:

1. se l'Amministrazione sia a conoscenza dello svolgimento, da alcuni anni, di mercatini in area privata;
2. se tali manifestazioni possano legittimamente ritenersi forme non commerciali;
3. se esista e quale sia la disciplina regolamentare per definire e regolare tali mercatini;
4. se gli operatori/venditori/espositori nei mercatini in area privata debbano possedere determinati requisiti e da chi siano accertati;
5. quali siano le attività di verifica, ispezione e controllo da parte della Divisione Commercio e del Corpo di Polizia Municipale (polizia amministrativa, commerciale e tributaria) nei confronti dei mercatini in area privata;
6. in caso di risposta negativa al punto precedente, se e quali siano le direttive che l'Amministrazione intende assumere.

F.to Silvio Magliano